

DELIBERA DEL PRESIDENTE FEDERALE

n. 05.2023

Roma, 15 luglio 2023

OGGETTO: INDICAZIONE TERMINI SOSPENSIONE FERIALE EX L. 07.10.1969 N. 742 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IL PRESIDENTE FEDERALE

TENUTO CONTO del Decreto-legge del 26 luglio 2021, n. 18, articolo 73;

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti vigenti;

VISTA la necessità di aggiornare e fissare i termini di sospensione feriale;

CONSIDERATO che né lo Statuto Federale né il Regolamento di Giustizia FIPT indicano i termini con indicazione del periodo di inizio e di fine della sospensione feriale;

TENUTO CONTO che alla data della presente delibera è presente un procedimento presso il Tribunale Federale;

TENUTO CONTO della delibera federale n. 32.2020 del 01 agosto 2020;

TENUTO CONTO della delibera federale n. 39.2021 del 09 luglio 2021;

SENTITO anche un parere preventivo di tutti i consiglieri federali

DELIBERA

di fissare i termini processuali per i procedimenti innanzi agli Organi di Giustizia sportiva ed iscritti dalla Procura Federale della FIPT e, pertanto, si conferma che dal giorno **01 agosto 2023** al giorno **31 agosto 2023** viene definito il termine di sospensione feriale.

Si ritiene necessario appena sarà possibile aggiornare ed inserire tali termini con una norma che li preveda all'interno del Regolamento di Giustizia che dovrà essere portato all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

Si dà mandato al Segretario Generale di comunicare alla Procura Generale dello Sport i termini su indicati e la stessa delibera sarà pubblicata sul sito federale www.federtamburello.it nella pagina dedicata alle delibere e ai regolamenti federali.

La presente delibera, inoltre, verrà ratificata alla prima riunione utile di Consiglio Federale.

Il Presidente Federale
Edoardo Facchetti